



Relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999, ai fini dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata presso la sede della Società in Corte Tegge, Cavriago (Reggio Emilia), Via Nobel 2/4, per il 24 aprile 2012 alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il 26 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione

INDICE

PARTE ORDINARIA	2
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti	2
2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.....	3
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti; 3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori; 3.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ...	4
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1. nomina del Collegio Sindacale; 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale	7
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti	9
PARTE STRAORDINARIA	14
1. Modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti	14



PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 5.531.903,97.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2012 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A..

A tal riguardo, sottolineiamo che, come commentato nella Relazione sulla Gestione, nell'esercizio 2012, il Gruppo Landi Renzo ha conseguito ricavi per Euro 275.202 migliaia, con un incremento dell'8,5% rispetto al precedente esercizio anche grazie al positivo andamento dei mercati italiano ed europeo. Il Margine Operativo Lordo si attesta ad Euro 28.301 migliaia in incremento del 45,3% rispetto ad Euro 19.477 migliaia del 2011 sia per l'aumento dei volumi di vendita e del relativo fatturato sia per le ottimizzazioni produttive e la riduzione dei costi fissi di struttura. Di rilievo, inoltre, il ritorno all'utile netto del Gruppo pari a Euro 2.863 migliaia, rispetto ad una perdita conseguita nell'esercizio 2011 pari ad Euro -9.138 migliaia.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e nella relativa Relazione sull'andamento della gestione che siete chiamati ad approvare, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012,

delibera

- di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che evidenzia un utile di Euro 5.531.903,97, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 5.531.903,97 a riserva straordinaria, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale."

* * *

2. **DELIBERA SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, SESTO COMMA, DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/1998, come successivamente integrato e modificato, (il "**Testo Unico della Finanza**") e 84-quater del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"). Ricordiamo che la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio precedente.

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella relazione sulla remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,

- preso atto della sezione prima della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti,
- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica,
- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,



delibera

in senso favorevole sulla sezione prima delle relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob."

* * *

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI; 3.2 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 3.3 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 3.4 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI; 3.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2), del Codice Civile e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale, alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione della composizione numerica dello stesso, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo, inoltre, a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la durata in carica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, compreso il Presidente;
- gli Amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli Amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 147-ter, quarto comma, del Testo Unico della Finanza, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, terzo comma, del Testo Unico della Finanza;



- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che, in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi;
- in conformità a quanto disposto dall'articolo 147-ter, terzo comma, del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 14 dello Statuto sociale, almeno un Amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- nel caso in cui sia presentata un'unica lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Inoltre, segnaliamo agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine alla carica di Amministratore che:

- Landi Renzo S.p.A. è quotata al Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Borsa Italiana**") e, pertanto, in base al Regolamento di Borsa Italiana e relative Istruzioni, è tenuta:
 - (i) ad assicurare la presenza di due Amministratori indipendenti, nei Consigli di Amministrazione composti fino ad un massimo di otto membri, e di tre Amministratori indipendenti, nei Consigli di Amministrazione composti da nove fino ad un massimo di quattordici membri;
 - (ii) ad applicare, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (di seguito il "**Codice di Autodisciplina**");
- le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4,

almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e dovranno essere accompagnate da:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;
- (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;
- (iv) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e
- (v) nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda che tale lista sia corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 3), c.c. e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale - il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori. A tal proposito si segnala che la remunerazione complessiva attualmente spettante al Consiglio di Amministrazione prevede un compenso fisso lordo di Euro 190.000 su base annua e un gettone di Euro 500 per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione cui l'amministratore partecipi. Per maggiori dettagli circa la politica di remunerazione attualmente prevista si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione che sarà pubblicata nei termini di legge.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti



proposte di delibera

- 1) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2) nominare il Consiglio di Amministrazione;
 - 3) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4) determinare la durata dell'incarico degli Amministratori; e
 - 5) determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.
4. **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE: 4.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE; 4.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE; 4.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, Vi precisiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale.

Vi invitiamo quindi a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 2) c.c. e delle applicabili previsioni dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio, ed alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali.

A tal proposito Vi segnaliamo che:

- ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che, in conformità allo Statuto sociale e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale e la loro nomina devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.



Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni sono considerate come non presentate;

- la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale deliberando con le maggioranze di legge;
- ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società.

Segnaliamo, inoltre, agli Azionisti che intendano formulare proposte per le nomine del Collegio Sindacale che:

- i candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terso comma, del Testo Unico della Finanza e di previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- le liste, ciascuna composta di due sezioni - una per i candidati alla nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti- dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e dovranno essere corredate da:
 - (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
 - (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
 - (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

(iv) nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente.

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, quinto comma, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'articolo 144-*sexies*, quarto comma, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del medesimo Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste (2,5% del capitale sociale) è ridotta alla metà. Poiché il termine del terzo giorno successivo cadrebbe a ridosso delle festività pasquali, la Società ha ritenuto opportuno prorogare detto termine di un ulteriore giorno, consentendo pertanto il deposito delle ulteriori liste sino al quarto giorno successivo (ossia il **3 aprile 2013**).

Vi invitiamo, inoltre, a determinare - ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 3), c.c. e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale - il compenso annuo complessivo spettante ai Sindaci. A tal proposito si segnala che la remunerazione complessiva attualmente spettante al Presidente del Collegio Sindacale prevede un compenso fisso lordo di Euro 35.000 su base annua e la remunerazione complessiva attualmente spettante a ciascun Sindaco effettivo prevede un compenso fisso lordo di Euro 25.000 su base annua. Per maggiori dettagli circa la politica di remunerazione attualmente prevista si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione che sarà pubblicata nei termini di legge.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

proposte di delibera

- 1) nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 - 2015, ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015;
 - 2) nominare il Presidente del Collegio Sindacale; e
 - 3) determinare il compenso del Collegio Sindacale.
5. **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2012, PER**



QUANTO NON UTILIZZATO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

(Relazione ai sensi dell'art. 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999)

Signori Azionisti,

L'Assemblea dei soci del 24 aprile 2012 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali.

Nel corso dell'esercizio 2012 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna non risulta detenere in portafoglio azioni proprie.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 24 ottobre 2013, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente delibera dell'Assemblea degli Azionisti, per quanto non utilizzato.

Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

(A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'autorizzazione è richiesta perché è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società.

L'autorizzazione è richiesta per svolgere, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo.

L'autorizzazione è altresì richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di *stock option* per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale.



Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquisite ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

(B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società il cui numero massimo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo comma, codice civile, non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, eccedente la quinta parte dell'intero capitale sociale. Alle società controllate da Landi Renzo saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali acquisti di azioni Landi Renzo al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 20% del capitale sociale della Società.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

(C) Durata dell'autorizzazione

La proposta prevede che le azioni possano essere acquistate entro un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

(D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni

Le azioni potranno essere acquistate ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti.

(E) Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti e le disposizioni delle azioni

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-*bis* del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le



modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e da ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, e, pertanto, tramite le seguenti modalità:

- (i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
- (ii) sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- (iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti.
- (iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o *warrant*, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio.

A far tempo dalla data della delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la delibera all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2012.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile,

delibera

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2012;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;
 - il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione;
 - il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale;
 - gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-*bis* del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità:
 - (i) offerta pubblica di acquisto o scambio;
 - (ii) sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - (iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;
 - (iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;
3. di effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle



azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o *warrant*, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di prezzo non saranno applicabili qualora la cessione di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

* * *

PARTE STRAORDINARIA

1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10, 12, 14 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che, per quanto concerne le proposte all'assemblea degli Azionisti in merito alla modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto sociale, si rimanda alla relativa relazione redatta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Emittenti e dell'articolo 125-ter, del Testo Unico della Finanza che verrà messa a disposizione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa attualmente vigente.

Cavriago, 15 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi